


Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro



Nota Pastorale
Nuovo Rito delle Esequie

In copertina:

Arezzo, Chiesa Cattedrale, Guillame de Marcillat,
La resurrezione di Lazzaro, 1520



RICCARDO FONTANA
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
ARCIVESCOVO
VESCOVO DI AREZZO - CORTONA - SANSEPOLCRO

Al popolo di Dio
della Santa Chiesa che è in Arezzo, Cortona e Sansepolcro:
Pace e Benedizione!

La Pasqua personale di ogni fedele di Cristo, avviata con il Battesimo, trova il suo compimento terreno nei riti e nelle preghiere con cui la Chiesa prende commiato dai suoi figli, dopo che è sopraggiunta la morte.

In occasione dell'entrata in uso della seconda versione italiana dell'*Ordo Exequiarum*, il Centro Pastorale per il Culto ha predisposto la Nota che disciplina l'attuazione in Diocesi della celebrazione delle Esequie, fissando per quanto possibile, la stessa prassi per l'elaborazione cristiana del lutto e la celebrazione dei riti esequiali.

Il Consiglio dei Vicari Foranei, nella seduta del 21 marzo 2013, ha esaminato, perfezionato e condiviso la Nota stessa che, avvalendomi delle mie facoltà ordinarie

DECRETO

che regoli e orienti in ogni nostra parrocchia e chiesa presente sul territorio la delicata materia, con l'intenzione di farci prossimi, con dolcezza e comprensione, a quanti piangono e sono nel lutto, annunciando loro il Mistero Pasquale di Cristo, la risurrezione della carne e la vita eterna.

Dispongo altresì che la medesima Nota sia pubblicata sul Bollettino Diocesano ed entri in vigore a partire dalla prossima Pasqua, Domenica 31 marzo prossimo.

Il Signore fecondi con la sua grazia l'impegno e la fatica di tutto il presbiterio nell'esercizio del ministero della consolazione.

Dato in Arezzo, dalla mia Sede presso S. Donato il 21 marzo 2013.

✱ Riccardo Fontana
Arcivescovo

Sac. Dott. Luigi Buracchi
Cancelliere della Curia Diocesana

Diocesi di
AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO

NOTA PASTORALE

in attuazione del

Nuovo Rito delle Esequie

Arezzo, 21 marzo 2013

Il rito cristiano del commiato è la Pasqua personale di ogni fedele di Cristo, avviata nel Battesimo. Si celebra nel dolore del distacco da una persona cara; impegna la fede della famiglia e della intera comunità parrocchiale, nella certezza che, uno alla volta, passiamo il Mare Rosso della morte, la prova amara del ritorno alla terra da cui fummo tratti. Testimonia la speranza che il Signore ci aspetta al di là del tempo e ci accoglie nella Santa Gerusalemme, la città dove tutta la famiglia di Dio è attesa con premura di Padre dal Signore.

La Chiesa, consapevole d'essere "esperta di umanità", desidera farsi prossima a quanti piangono e sono nel lutto, rammentando ai congiunti del defunto, attraverso riti e preghiere, le proprie certezze: la misericordia di Dio prevale sulla nostra miseria; Gesù risorto, che è andato in croce per noi, non ci lascerà andare perduti. Anche nel momento supremo della vita, Dio rispetta la volontà dei suoi figli: il giudizio è la decisione che ogni persona fa nell'intensità suprema della propria esistenza, accettando di essere in comunione con il Signore o rifiutandone il suo ripetuto gesto d'amore.

"Nelle esequie, la Chiesa prega che i suoi figli, incorporati per il Battesimo a Cristo morto e risorto, passino con lui dalla morte alla vita e, debitamente purificati nell'anima, vengano accolti con i Santi e gli eletti nel cielo, mentre il corpo aspetta la beata speranza della venuta di Cristo e la resurrezione dei morti" (Rito delle Esequie 1974).

"Ognuno dei momenti del commiato cristiano deve essere compiuto con grande dignità e senso religioso. Così è necessario che: il corpo del defunto,

che è stato tempio dello Spirito Santo, sia trattato con grande rispetto” (Direttorio su Pietà popolare e Liturgia 2002).

Il presbiterio diocesano ha accolto con riconoscenza la pubblicazione del Nuovo Rito delle Esequie, edito dalla Conferenza Episcopale Italiana.

I Vicari Foranei, consultati i Parroci, hanno suggerito che si adotti in tutta la Diocesi, per quanto possibile, la stessa prassi per l’elaborazione cristiana del lutto, la celebrazione delle esequie e le preghiere di suffragio.

E’ opportuno tenere presente le indicazioni che di seguito sono elencate:

1. La cura pastorale degli infermi, soprattutto in pericolo di morte, è parte della tradizione cristiana del nostro popolo e grande atto di carità. Va favorita la visita del parroco agli infermi e una sapiente pedagogia per aiutare ogni anima cristiana a distaccarsi dalle cose del mondo e a prepararsi all’incontro con Dio.

2. Tra i tesori della nostra Chiesa vi è la vicinanza dei sacerdoti al popolo loro affidato. Nei momenti della prova, come quando l’angelo della morte visita una famiglia, vi è un’insostituibile necessità di esercitare il ministero della consolazione, nei modi e nelle forme che la sapienza pastorale di ogni parroco saprà adottare. La preghiera nella casa del defunto è gradita e raccomandata.

3. Non si accettino mediazioni tra i familiari del defunto e il parroco, evitando di rendere burocratico il rapporto tra il sacerdote e chi è nel lutto. Si favorisca, per quanto possibile, la collaborazione con gli addetti

alle onoranze funebri, ma spetta al parroco, d'intesa con i familiari del defunto, stabilire l'orario e le modalità dei funerali. Si rispetti in ogni modo il ruolo del parroco, che è pastore del popolo che gli è affidato.

4. Il rito esequiale si svolga nella chiesa parrocchiale o, a prudente giudizio del parroco, sentite le esigenze dei familiari, nella chiesa più conveniente per il popolo cristiano che intende partecipare al rito di commiato. Per quanto possibile, si evitino funerali religiosi celebrati nelle cappelle degli ospedali. Quando ragioni particolari dovessero consigliare tale scelta, si cerchi che sia il parroco proprio a presiedere il rito.

5. Ordinariamente il sacerdote attenderà la salma in chiesa, al momento del funerale; mentre, al termine della celebrazione, è raccomandato che il ministro accompagni il defunto al cimitero locale, possibilmente animando la preghiera come è previsto dal rito. Tale semplice processione, se ben spiegata al popolo, sarà un manifesto richiamo al Mistero Pasquale, rappresentando l'esodo e il cammino verso la Terra Promessa.

6. Si assicuri una celebrazione ordinata. Risplenda la semplicità, si scelga, nell'ampio florilegio delle pericopi della Scrittura, quanto più si adatta alla situazione che la parrocchia sta vivendo attorno al defunto. Si eviti di introdurre consuetudini che non appartengono alla nostra tradizione: presso la bara vi sia il cero pasquale, la croce ed eventualmente la Bibbia, con una composizione di fiori offerta dalla famiglia. Non è nostro uso apporre fotografie del defunto sulla bara, o altri oggetti che gli appartennero.

7. Durante la liturgia non manchino, per quanto possibile, semplici canti condivisi da tutti e si annunzi il Mistero Pasquale cristiano con un'omelia curata, nella consapevolezza che per le esequie accorrono in chiesa anche molti che ordinariamente non frequentano. Se ben fatta, l'omelia è un'occasione di evangelizzazione. Si eviti ovviamente ogni panegirico sul defunto e la sua famiglia, sottolineando soltanto alcune virtù da tutti ammirate.

8. Si assicuri dolcezza e comprensione a tutti, a immagine di Gesù Buon Pastore, evitando in ogni modo discussioni e polemiche.

9. Il Nuovo Rito delle Esequie contempla, oltre alla tradizionale inumazione della salma, anche la possibilità della cremazione, purché sia scelta senza volontà di negare la resurrezione della carne e la vita eterna. Anche in questo caso si rispettino le norme previste ai numeri 165-191 del Rito delle Esequie.

10. Per rispetto dell'identità cristiana si eviti di fare riti sacri nelle cosiddette "sale del commiato", escludendo in ogni modo che in esse si celebri l'Eucaristia.

11. La domenica, per sua natura, è la Pasqua della settimana. Ad essa è assegnata una propria liturgia, che non sempre si concilia con la sensibilità dei partecipanti al rito esequiale. A prudente giudizio del parroco e delle situazioni locali, si eviti di celebrare i funerali di domenica.

12. Si spieghi con amabilità che durante la Celebrazione non sono previsti altri interventi oltre a quello

del sacerdote celebrante. Si eviti, per quanto possibile, il ricorso all'emozione e a quanto non appartiene alla tradizione della Chiesa. I laici che intendessero prendere la parola potranno farlo al cimitero, conclusa la liturgia. Non sono ammessi canti estranei al rito sacro.

13. Sia messo in chiara luce il distacco del sacerdote dal denaro. Le offerte che si raccoglieranno in chiesa durante il Rito delle Esequie, sono particolarmente destinate ai poveri, come gesto di suffragio per il defunto. Insegna la Scrittura: “la carità copre una moltitudine di peccati” (I Pt 4,8).

14. Secondo la consuetudine ormai invalsa, le offerte raccolte durante i funerali vanno annotate nella cassa parrocchiale e destinate, per intero, alla carità della Chiesa, attraverso la Caritas parrocchiale o diocesana, secondo le norme vigenti. Altre raccolte non sono previste, fermo restando che chi volesse dare ad altri enti di beneficenza del denaro in suffragio del defunto, può farlo fuori della celebrazione.

15. La pia tradizione di far celebrare Messe in suffragio dei defunti va promossa, evangelizzandone il fine di carità che fa accompagnare alla celebrazione un'offerta. La Chiesa ha stabilito norme tassative per le offerte che la consuetudine affianca all'intenzione del celebrante. Si raccomanda a tutti di attenersi scrupolosamente a quanto stabilito, perché si evitino fraintendimenti e meraviglia fra il popolo. In particolare, le Messe “plurintenazionali” possono essere celebrate, non più di due volte nella settimana, ottemperando scrupolosamente alle condizioni e alle prescri-

zioni del Decreto della Congregazione del Clero del 22 febbraio 1991.

16. E' auspicabile che si facciano conoscere le presenti disposizioni alle Autorità comunali ed alle Onoranze Funebri, perché tengano in debito conto la posizione della Chiesa in questa materia mista.

Quanto alle cappelle dei cimiteri, sarà opportuno ribadire che nel diritto italiano è assicurato alla Chiesa l'uso esclusivo dei locali del culto cattolico, indipendentemente dalla proprietà degli immobili.

17. La Diocesi incontrerà le imprese funebri per concordare i comportamenti auspicati dalla Chiesa in occasione dei funerali. Si eviti che eventuali offerte per la parrocchia siano imposte dalle medesime imprese ai parenti del defunto, nella notula delle spese funebri.

APPENDICE

Decreto della Congregazione per il Clero circa le Messe plurintenazionali

n. 18916, emanato il 22 febbraio 1991

E' consuetudine costante nella Chiesa, come scrive Paolo VI nel Motu Proprio "Firma in Traditione", che "i fedeli, spinti dal loro senso religioso ed ecclesiale vogliano unire, per una più attiva partecipazione alla celebrazione eucaristica, un loro personale concorso, contribuendo così alle necessità della Chiesa e particolarmente al sostentamento dei suoi ministri" (AAS. vol. 66[1974], p. 308).

Anticamente questo concorso consisteva prevalentemente in doni in natura; ai nostri tempi è diventato quasi esclusivamente pecuniario. Ma le motivazioni e le finalità dell'offerta dei fedeli sono rimaste uguali e sono state sancite anche nel nuovo Codice di Diritto Canonico (cfr. cann. 945, 91, 946).

Poiché la materia tocca direttamente l'augusto Sacramento, ogni anche minima parvenza di lucro o di simonia causerebbe scandalo. Perciò la Santa Sede ha sempre seguito con attenzione l'evolversi di questa pia tradizione, intervenendo opportunamente per curarne gli adattamenti alle mutate situazioni sociali e culturali, al fine di prevenire o di correggere, ove occorresse, eventuali abusi connessi a tali adattamenti (cfr. cann. 947 e 1385).

Ora in questi ultimi tempi, molti Vescovi si sono rivolti alla Santa Sede per avere chiarimenti in merito alla celebrazione di sante Messe per intenzioni

chiamate “collettive”, secondo una prassi abbastanza recente.

E' vero che da sempre i fedeli, specialmente in regioni economicamente depresse, sogliono portare al sacerdote offerte modeste, senza chiedere espressamente che per ciascuna di queste venga celebrata una singola santa Messa secondo una particolare intenzione. In tali casi è lecito unire le diverse offerte per celebrare tante sante Messe, quante corrispondono alla tassa diocesana.

I fedeli poi sono sempre liberi di unire le loro intenzioni e offerte per la celebrazione di una sola santa Messa per tali intenzioni. Ben diverso è il caso di quei sacerdoti i quali, raccogliendo indistintamente le offerte dei fedeli destinate alla celebrazione di sante Messe secondo intenzioni particolari, *le cummano in un'unica offerta e vi soddisfano con un'unica santa Messa* celebrata secondo un'intenzione detta appunto 'collettiva'.

Gli argomenti a favore di questa nuova prassi sono speciosi e pretestuosi, quando non riflettano anche un'errata ecclesiologia. In ogni modo questo uso può comportare il rischio grave di non soddisfare un obbligo di giustizia nei confronti dei donatori delle offerte, ed estendendosi, di estenuare progressivamente e di estinguere del tutto nel popolo cristiano la sensibilità e la coscienza per la motivazione e le finalità dell'offerta per la celebrazione del santo Sacrificio secondo intenzioni particolari, privando peraltro i sacri ministri che vivono ancora di queste offerte, di un mezzo necessario di sostentamento e sottraendo a molte Chiese particolari le risorse per la loro attività apostolica.

Pertanto in esecuzione del mandato ricevuto

dal Sommo Pontefice, la Congregazione per il Clero, nelle cui competenze rientra la disciplina di questa delicata materia, ha svolto un'ampia consultazione, sentendo anche il parere delle Conferenze Episcopali. Dopo attento esame delle risposte e dei vari aspetti del complesso problema, in collaborazione con gli altri Dicasteri interessati, la medesima Congregazione ha stabilito quanto segue:

Art. 1

§ 1 A norma del can. 948 devono essere applicate “Messe distinte secondo le intenzioni di coloro per i quali singolarmente l'offerta data, anche se esigua, è stata accettata”. Perciò il sacerdote che accetta l'offerta per la celebrazione di una santa Messa per una intenzione particolare è tenuto *ex iustitia* a soddisfare personalmente l'obbligo assunto (cfr. can. 949) oppure a commetterne l'adempimento ad altro sacerdote, alle condizioni stabilite dal diritto (cfr. cann.954-955).

§ 2 Contravvengono pertanto a questa norma e si assumono la relativa responsabilità morale i sacerdoti che raccolgono *indistintamente offerte per la celebrazione di Messe secondo particolari intenzioni e, cumulandole in un'unica offerta all'insaputa degli offerenti, vi soddisfano con un'unica santa Messa celebrata secondo un'intenzione detta 'collettiva'*.

Art. 2

§ 1 Nel caso in cui gli offerenti, *previamente ed esplicitamente avvertiti* consentano *liberamente* che le loro offerte siano *cumulate con altre in un'unica offerta*, si può soddisfare con una sola santa Messa, celebrata secondo un'unica intenzione 'collettiva'.

§ 2 In questo caso è necessario che sia *pubblicamente indicato il luogo e l'orario* in cui tale santa Messa sarà celebrata, *non più di due volte per settimana*.

§ 3 I pastori nelle cui diocesi si verificano questi casi, si rendano conto che questo uso, che costituisce un'eccezione alla vigente legge canonica, qualora si allargasse eccessivamente, anche in base a idee errate sul significato delle offerte per le sante Messe, deve essere ritenuto un abuso e potrebbe ingenerare progressivamente nei fedeli la desuetudine di offrire l'obolo per la celebrazione di sante Messe secondo intenzioni singole, estinguendo una antichissima consuetudine salutare per le singole anime e per tutta la Chiesa.

Art. 3

§ 1 Nel caso di cui all'art. 2 § 1, al celebrante è lecito trattenere la sola elemosina stabilita nella diocesi (cfr. can. 952).

§ 2 La somma residua eccedente tale offerta sarà consegnata all'ordinario di cui al can. 951 § 1, che la destinerà ai fini stabiliti dal diritto (cfr. can. 946).

Art. 4

Specialmente nei santuari e nei luoghi di pellegrinaggio, dove abitualmente affluiscono numerose offerte per la celebrazione di Messe, i Rettori, onerata conscientia, devono attentamente vigilare che vengano accuratamente applicate le norme della legge universale in materia (cfr. principalmente cann. 954-956) e quelle del presente Decreto.

Art. 5

§ 1 I sacerdoti che ricevono offerte per intenzioni particolari di sante Messe in grande numero, per esempio in occasione della Commemorazione dei Fedeli defunti, o di altra particolare ricorrenza, non potendovi soddisfare personalmente entro un anno (cfr. can. 953), invece di respingerle, frustrando la pia volontà degli offerenti e distogliendoli dal buon proposito, devono trasmetterle ad altri sacerdoti (cfr. can. 955) oppure al proprio Ordinario (cfr. can. 956).

§ 2 Se in tali o simili circostanze si configura quanto è descritto nell'art. 2 § 1 di questo Decreto, i sacerdoti devono attenersi alle disposizioni dell'art. 3.

Art. 6

Ai Vescovi diocesani particolarmente incombe il dovere di far conoscere con prontezza e con chiarezza queste norme, valide sia per il clero secolare che religioso, e curarne l'osservanza.

Art. 7

Occorre però che anche i fedeli siano istruiti in questa materia, mediante una catechesi specifica, i cui cardini sono: l'alto significato teologico dell'offerta del Sacrificio eucaristico, al fine soprattutto di prevenire il pericolo di scandalo per la parvenza di un commercio con il sacro; l'importanza ascetica dell'elemosina nella vita cristiana, insegnata da Gesù stesso, di cui l'offerta per la celebrazione di Sante Messe è una forma eccellente; la condivisione dei beni, per cui mediante l'offerta di intenzioni di Messe i fedeli concorrono al sostentamento dei ministri sacri e alla realizzazione di attività apostoliche della Chiesa.

Il Sommo Pontefice, in data 22 gennaio 1991, ha approvato in forma specifica le norme del presente decreto e ne ha ordinato la promulgazione e l'immediata entrata in vigore.

Dato in Vaticano il 22 febbraio 1991

